















## Istituto di Istruzione Superiore "E. Fermi" – Sulmona (AQ)

Polo Scientifico Tecnologico

LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" - ITE "A. DE NINO" - ITG "R. MORANDI" - ITI "L. DA VINCI"

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE Art. 26 comma 3 – TER D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. della Trattativa diretta MEPA PER L'ACQUISTO DI FORNITURE TECNOLOGICHE PER NEXT GENERATION LABS Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

Avviso PNRR - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs Linea di investimento M4C1I3.2 - Scuole 4.0: scuoleinnovative e laboratori - TITOLO "The Future Citizen" Progetto finanziato: "The Future Citizen" - Attuazione del Piano "Scuola 4.0" e della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 2 - Next generation LABS Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-10989

CPV: 39162000-5 CUP: J54D22003370006 CUI: 92025400661202200001 CIG:9931293A3D

#### **PREMESSA**

L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

















# Istituto di Istruzione Superiore "E. Fermi" – Sulmona (AQ)

Polo Scientifico Tecnologico

LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" - ITE "A. DE NINO" - ITG "R. MORANDI" - ITI "L. DA VINCI"

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici individua l'"interferenza" nella circostanza in cui si verifichi "un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ambiente/territorio con contratti differenti".

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- Derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- Immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Il D.Lgs. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008) ha modificato il suddetto articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 introducendo al comma 3-ter la previsione per cui, nei casi previsti dalla normativa vigente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante <u>una valutazione ricognitiva dei rischi standard</u> relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Prima dell'inizio dell'esecuzione, il committente integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Viene inoltre specificato al comma 3-bis che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008.

















# Istituto di Istruzione Superiore "E. Fermi" – Sulmona (AQ) Polo Scientifico Tecnologico Liceo Scientifico "E. Fermi" - ITE "A. De Nino" - ITG "R. Morandi" – ITI "L. da Vinci"

TERMINI	DEFINIZIONI
Scuola Stazione Appaltante	Scuola Stazione Appaltante è l'Istituto E. Fermi di Sulmona (AQ). La ScuolaStazione Appaltante è destinataria della fornitura dei servizi oggetto della trattativa diretta MEPA
Fornitore	L'impresa risultata affidataria della trattativa diretta MEPA conseguentemente è obbligata a quanto previsto nella predetta trattativa e, comunque, ad eseguire le forniture ed i servizi oggetto del Capitolato d'oneri inteso quale parte integranti della trattativa stessa.
DVRI Standard	Il presente documento
DUVRI	Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'art. 26 d.lgs 81/2008 e s.m.i. che l'Istituto E. Fermi di Sulmona (AQ) è tenuto a redigere, integrando il presente DVRI standard.
Datore Di Lavoro	Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Secondo la definizione di cui all'art. 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. nelle Pubbliche Amministrazioni per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole Amministrazionitenendocontodell'ubicazioneedell'ambitofunzionaledegliufficinei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
Lavoratore	Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i

### **VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD**

Il presente elaborato costituisce il DVRI Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze recante una

















# Istituto di Istruzione Superiore "E. Fermi" – Sulmona (AQ)

Polo Scientifico Tecnologico

LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" - ITE "A. DE NINO" - ITG "R. MORANDI" - ITI "L. DA VINCI"

valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione oggetto affidataria della trattativa diretta MEPA, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto redatto ai sensi del D.Lgs. del 3 agosto 2009 n.106.

Il presente DVRI dovrà essere integrato prima dell'inizio dell'esecuzione, riferendolo stavolta ad eventuali ulteriori <u>rischi specifici da interferenza</u> presenti nei luoghi in cui verrà espletata la fornitura di beni e servizi <u>ed evidenziando</u> al contempo eventuali costi aggiuntivi delle misure da adottare per eliminare, o ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Oltre ai rischi immessi dalle lavorazioni stesse del Fornitore ed in considerazione della natura della fornitura oggetto della predetta trattativa, si indicano, in via preliminare, come potenziali "interferenze" le attività di seguito elencate:

Servizio di trasporto e consegna: consegna della fornitura presso la sede delle singole Istituzioni Scolastiche

<u>Servizio di montaggio</u>: installazione e azioni di messa in opera da parte dei tecnici dei prodotti forniti Collaudo

<u>Servizio di asporto imballaggi</u>: il trasporto all'esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti /o imballaggi non più indispensabili.

Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da:

- esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l'orario di lavoro del personale della Scuola e degli Studenti;
- compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola o per altri committenti;
- movimento/transito di mezzi;
- probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica;
- utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola;
- rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc);
- possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola;
- movimentazione di materiali in zone anguste.

Il Dirigente Scolastico Luigina D'AMICO

\*Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

21/07/2023 11:49:28